

Articolo 5
elenchi provinciali per la partecipazione alle attività di formazione

5.4. Il personale utilmente collocato negli **elenchi definitivi** di cui al comma 3 è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 8, **in misura doppia rispetto al contingente dei posti annualmente riservati** alla mobilità professionale. Tenuto conto della cadenza biennale delle procedure di mobilità, di cui all'articolo 2.2., il numero complessivo di personale da avviare ai corsi di formazione è, pertanto, pari a quattro volte il contingente dei succitati posti calcolati per il primo anno del biennio di riferimento